

Codice A14000

D.D. 20 marzo 2017, n. 185

**D.G.R. 15-9682 del 30/9/2008: Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per lo studio e approfondimento delle problematiche sanitarie. Affidamento incarico di collaborazione.**

Vista la deliberazione n. 15-9682 del 30/9/2008 con cui la Giunta Regionale ha definito un accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali, finalizzato ad attivare forme di collaborazione sulle tematiche attinenti la programmazione e l'organizzazione sanitaria.

Vista la successiva D.D. 632 del 6/10/2008 di approvazione dello schema tipo di convenzione attuativa, ai sensi dell'art.3 dell'accordo quadro di cui sopra.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico ed amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione sanitaria.

Rilevato che l'ASL CN2 ha sottoscritto l'accordo di cui trattasi in data 30/9/2009;

Ritenuto opportuno, nelle more della sottoscrizione di un nuovo Accordo-quadro, stipulare con la suddetta Azienda apposita convenzione per la collaborazione della dipendente dr.ssa Giuliana Chiesa, collaboratore tecnico-professionale programmatore presso s.c. Sistemi Informativi, per l'espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 32 ore mensili;

Dato atto della nota Prot. 4276/P del 24/1/2017 con la quale il Direttore Generale dell'ASL CN2 ha espresso parere favorevole in merito alla collaborazione richiesta (assunta agli atti con prot. 1550 del 24/1/2017), condividendo la bozza di disciplinare proposta dall'Amministrazione regionale - Direzione Sanità;

Verificata ed acquisita con l'interessata la disponibilità ad attivare la collaborazione suddetta, si rende necessario procedere alla stipulazione della convenzione che disciplina le modalità di prestazione della collaborazione con durata annuale.

Dato atto che la convenzione non contempla il rimborso della quota oraria stipendiale e quindi il corrispettivo delle ore prestate nell'espletamento della collaborazione non è soggetto a rimborso da parte della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016,

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;

visti gli artt. 20 e 29 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;

vista la D.G.R. n. 15-9682 del 30/9/2008,

*determina*

- di provvedere alla stipula della convenzione ai sensi della D.G.R. 15-9682 del 30/9/2008, con l'Azienda Sanitaria Locale CN2 ai fini della collaborazione della dipendente dr.ssa Giuliana Chiesa, collaboratore tecnico-professionale programmatore presso s.c. Sistemi Informativi, per l'espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 32 ore mensili;
- di stabilire che l'apporto collaborazionale, della durata di anni 1, dovrà essere fornito con le modalità riportate nella convenzione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, e che essa non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore Regionale  
Renato Botti

Allegato

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 PER LA COLLABORAZIONE DELLA DOTT.SSA GIULIANA CHIESA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 15-9682 del 30/9/2008 NELL'AMBITO DELLA DIREZIONE REGIONALE SANITA'.**

**PREMESSO CHE:**

- con D.G.R. n. 15-9682 del 30/9/2008 è stata approvata la stipulazione di un "Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per lo studio e approfondimento delle problematiche sanitarie";
- il predetto accordo disciplina un rapporto di collaborazione finalizzato all'utilizzo da parte della Regione Piemonte di idonee competenze professionali individuate nell'organico delle Aziende sanitarie, che abbiano manifestato la propria disponibilità, a cui affidare specifici incarichi di collaborazione per l'espletamento delle attività di competenza della Regione e di interesse per le Aziende;

**DATO ATTO CHE:**

- la presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 3 del succitato accordo quadro, è attuativa del medesimo;
- in relazione ai ruoli ed alle competenze professionali proprie, la collaborazione per le attività di studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, oggetto della presente convenzione, rappresenta un comune interesse scientifico e/o tecnico-amministrativo di ciascuna parte;
- l'Azienda Sanitaria Locale CN2 con Deliberazione n. .... del ..... ha approvato la stipulazione della presente convenzione;
- la Regione Piemonte con determinazione del Direttore regionale n. .... del ..... ha approvato la stipulazione della presente convenzione;
- la dr.ssa Giuliana Chiesa ha liberamente manifestato la disponibilità ad accettare il presente incarico di collaborazione, per l'espletamento delle attività di studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, di competenza della Regione Piemonte e di interesse per l'Azienda Sanitaria.

Quanto sopra premesso,

**TRA**

la Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), di seguito denominata Regione, rappresentata dal Direttore Regionale alla Sanità Dott. Renato Botti, nato a Caracas (Venezuela), il 30/12/1957, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato regionale alla Tutela della Salute e Sanità di Corso Regina Margherita n.153 bis, Torino;

**E**

l'Azienda Sanitaria Locale CN2 (C.F. n. 02419170044 ) di seguito denominata Azienda, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Danilo Bono nato a Fossano (CN) il 12/12/1954., ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Azienda in Via Vida 10, Alba (CN);

**E**

la Dr.ssa Giuliana Chiesa (omissis), nata a Torino, il 02/03/1966 ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede legale dell'Azienda;

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Finalità, oggetto.**

In applicazione della delibera n. 15-9682 del 30/9/2008, la Regione Piemonte intende avvalersi della collaborazione della Dr.ssa Giuliana Chiesa nell'ambito della Direzione Sanità, per attività inerenti innovazione sanitaria per la medicina territoriale e progettazione europea, con particolare riguardo al Pitem Alcotra.

**Art. 2 – Modalità dell'incarico.**

La Dr.ssa Giuliana Chiesa si impegna a svolgere l'attività di cui al precedente articolo, presso gli uffici della Regione, Direzione Sanità – c.so Regina Margherita, 153bis e 174 – Torino, durante il normale orario di servizio, per un impegno orario di 32 ore lavorative mensili.

#### **Art. 3 – Oneri.**

La presente convenzione non prevede oneri a carico della Regione.

Alla Dr.ssa Giuliana Chiesa compete il normale trattamento economico previsto dalle vigenti norme contrattuali, che sarà corrisposto dall'Azienda, la quale si impegna altresì a riconoscere il trattamento e le indennità per la missione.

#### **Art. 4 – Esonero responsabilità.**

Relativamente al presente incarico di collaborazione, la Dr.ssa Giuliana Chiesa rinuncia a far valere pretese o azioni giudiziarie nei confronti della Regione dipendenti dalla presente convenzione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

Salvo i casi di dolo o colpa grave, la Regione è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso possa accadere al personale dell'Azienda, durante la permanenza negli uffici della Regione.

#### **Art. 5 – Controversie, arbitrato.**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere dall'interpretazione od in esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo in tal modo, le controversie nascenti dalla presente convenzione saranno risolte mediante arbitrato rituale, ai sensi degli articoli 806 e seguenti del c.p.c.. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati uno per ciascuna parte. Le decisioni del collegio saranno vincolanti per le parti.

#### **Art. 6 – Riservatezza, proprietà intellettuale.**

La Dr.ssa Giuliana Chiesa garantisce la riservatezza/segretezza per quanto attiene alle informazioni ed ai documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito dell'attività prevista dalla presente convenzione. Salvi i diritti morali dei soggetti che hanno svolto le attività di studio e ricerca, la proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione.

#### **Art. 7 – Durata.**

La presente convenzione ha durata annuale con decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile previa manifestazione espressa delle parti, salvo l'eventuale recesso manifestato da una parte non oltre 15 giorni prima della scadenza del rapporto, anche a prescindere dalla sopravvenienza di motivi di pubblico interesse e senza che residui alcun obbligo di indennizzo.

#### **Art. 8 – Registrazione.**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso - ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – con spese a carico della parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

Per la Regione Piemonte

Il Direttore Regionale alla Sanità: Dott. Renato Botti .....

Per l'A.S.L. CN2

Il Direttore Generale: Dott. Danilo Bono .....

La Dr.ssa Giuliana Chiesa .....